



# COMUNE DI BARUMINI

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email [segreteria@comune.barumini.ca.it](mailto:segreteria@comune.barumini.ca.it)

### Deliberazione del Consiglio Comunale

**Numero 25 del 25-07-2022 ORIGINALE**

**Oggetto: Modifica regolamento canone unico patrimoniale 2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore 15:15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini

Alla convocazione in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

<b>ZUCCA MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>SERGI ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>LILLIU EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>SERRA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FADDA GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>MIGHELI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>MEDDA MAURO</b>	<b>A</b>	<b>MARRAS NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>MEDDA RITA</b>	<b>P</b>	<b>SERGI ELISABETTA</b>	<b>P</b>
<b>PISTINCU SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>USAI GIOVANNI BATTISTA</b>	<b>P</b>
<b>RENZETTI MARINO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercededini ...";

il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II

*del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

Considerati altresì,

l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."; il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."; l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...";

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

richiamata la propria precedente deliberazione C.C. Numero 8 del 27-01-2021 avente ad Oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021: Approvazione";

rilevata la necessità di disporre la modifica all'attuale art. 5 del regolamento sopra richiamato rubricato "RIDUZIONI", di cui si riporta – per chiarezza e trasparenza – il testo del precedente articolo e quello di cui si propone la modifica:

art. 5 – originaria versione	Art. 5 – attuale versione
1) Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente privo di scopo di lucro 50%; b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non	1) Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente privo di scopo di lucro 50%; b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non

economici ovvero con il patrocinio dell'ente 50%	economici 50%. Se effettuate con il patrocinio dell'ente, esenzione totale
--	--

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, prot. 389 del 27.11.2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

Visto il D.lgs n.267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole all'unanimità

## DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, le modifiche all'art. 5 “RIDUZIONI” del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale che verrà così sostituito “ *I)Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:* ”

- a) *Effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente privo di scopo di lucro 50%; con patrocinio dell'ente: esenzione totale.*
  - b) *effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici ovvero con il patrocinio dell'ente 50%;*
  - c) *spettacoli viaggianti 80%;*
  - d) *relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli di beneficenza 80%;*
  - e) *occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti 50%;*
  - f) *occupazioni temporanee fino ad un massimo di 30 gg riferite a cantieri edili riduzione del 50%;*
  - g) *per eventuale proroga delle occupazioni di cui al punto precedente oltre il 30° giorno, non si applicherà alcuna riduzione e il canone verrà computato per intero. Per ulteriori proroghe, oltre il termine previsto dalla presente disposizione, occorrerà adeguata e comprovata giustificazione in ordine alla necessità di proroga, formulata in forma scritta, da parte del direttore dei lavori o del responsabile dei lavori;*
  - h) *occupazioni nel mercato settimanale 30%”;*
- di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- di dare mandato al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

- di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare.

### **PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000)**

**Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n° 267/2000 parere favorevole:**

Sotto il profilo **TECNICO**:  
favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
**Il Responsabile del Servizio**  
(Dott. Samuel Contu )

Sotto il profilo **CONTABILE**:  
favorevole, in relazione alle proprie competenze  
**Il Responsabile della Ragioneria**  
(Dott. Samuel Contu)

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
(Michele Zucca)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giorgio Sogos)

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi  
Barumini, 02.08.2022

Il Segretario Comunale  
(Dott. Giorgio Sogos)